

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1618 del 06/04/2021
Oggetto	Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico con rampa carrabile argine destro del Fiume Po di Goro in loc. Froido Fienilazzo in Comune di Mesola (FE) Proc. Cod. FE06T0099/20RN01 Richiedente: Agricola San Giorgio s.p.a.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1682 del 06/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sei APRILE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico con rampa carrabile argine destro del Fiume Po di Goro in loc. Froldo Fienilazzo in Comune di Mesola (FE)

Proc. Cod. FE06T0099/20RN01

Richiedente: Agricola San Giorgio s.p.a.

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) redatto dell'Autorità di bacino del Fiume Po ed approvato con DPCM del 24/05/2001 e (P.A.I. Delta) redatto dall'Autorità di bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 26/2001 del 18/12/2001 e aggiornato con Deliberazione n. 5/2016 del 07/12/2016;

- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.01.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 11037 del 22/09/2008 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 12 anni all'Agricola San Giorgio, P.Iva 00570600320, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico del Fiume Po di Goro in località Froldo Fienilazzo in Comune di Mesola (Fe) ad uso rampa carrabile, individuata al fg 6 parte del mappale 5 del Comune di Mesola (Fe) (pratica FE06T0099);

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 30/04/2020 registrata al PG/2020/64576 del 04/05/2020 con cui il sig. Boccardo Igor, c.f. BCCGRI69T19L219X, in qualità di Legale rappresentante della Società Agricola San Giorgio s.p.a., c.f. 00571940295 P.Iva 00570600320, con sede legale nel Comune di Trieste (TS), ha richiesto il rinnovo senza modifiche dell'occupazione della concessione assentita con la sopra citata determinazione n. 11037 del 22/09/2008 del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna (pratica FE06T0099/20RN01);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 275 del 05/08/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) (Disciplinare tecnico rif. A.I.PO n. 6006/H5 inviato con nota registrata al PG/2021/2885 del 11/01/2021) che ha

dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 11037 del 22/09/2008, il concessionario non risulta completamente in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 31/12/2020, e deve corrispondere le rivalutazioni ISTAT per i canoni 2017, 2018, 2019 e 2020, comprensive dei relativi interessi, per € 55,54, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015 che dispone che dispone il pagamento dei canoni di concessione derivanti dall'uso del demanio idrico per anno solare ed entro il 31 marzo, nonché la loro rivalutazione annuale in base all'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI) accertati annualmente dall'ISTAT;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e della DGR 913/2009, in € 127,64 per l'annualità 2021 per l'occupazione con rampa carrabile;
- in relazione a quanto sopra esposto, il concessionario deve quindi versare in totale l'importo di € 183,18 relativo alla quota dovuta per il canone fino al 31/12/2021, comprensivo di rivalutazioni ISTAT e interessi legali per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020, versamento che risulta propedeutico al rilascio del rinnovo della concessione in argomento, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 11037 del 22/09/2008 in € 125,00 e versato da Agricola San Giorgio s.p.a. in data 08/10/2008;
- di quantificare conseguentemente in € 125,00 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 29/04/2020 sul c/c postale avente IBAN IT75F0760113000000014931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo **alle spese di istruttoria**;

- in data 30/03/2021 sul c/c postale avente IBAN IT42C0760102400001018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" l'importo di € 183,18 relativo alla quota dovuta per il **canone** fino al 31/12/2021, comprensivo di rivalutazioni ISTAT e interessi legali per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020;
- in data 29/04/2020 sul c/c postale avente IBAN IT18C0760102400000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € 125,00 a titolo di **integrazione del deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola San Giorgio s.p.a., c.f. 00571940295 P.Iva 00570600320, con sede legale nel Comune di Trieste (TS), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Goro, sita in località Froldo Fienilazzo, in Comune di Mesola (FE), catastalmente identificata al fg. n. 6, mapp. n. 5, per uso rampa carrabile, codice pratica FE06T0099/20RN01;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2031**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 26/03/2021 (PG/2021/51891 del 02/04/2021);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 127,64 euro;
5. di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;
6. di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 11037 del 22/09/2008 in € 125,00 e versato da Agricola San Giorgio s.p.a. in data 08/10/2008;
7. di quantificare conseguentemente in € 125,00 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;
8. di dare atto che il richiedente ha versato:

- in data 29/04/2020 sul/c postale avente IBAN IT75F0760113000000014931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 30/03/2021 sul c/c postale avente IBAN IT42C0760102400001018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" l'importo di € 183,18 relativo alla quota dovuta per il **canone** fino al 31/12/2021, comprensivo di rivalutazioni ISTAT e interessi legali per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020;
- in data 29/04/2020 sul c/c postale avente IBAN IT18C0760102400000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € 125,00 a titolo di **integrazione del deposito cauzionale**;

9. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Società Agricola San Giorgio s.p.a., c.f. 00571940295 P.Iva 00570600320, (cod. pratica FE06t0099/20RN01).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Goro, individuata al fg 6 parte del mappale5 del Comune di Mesola (FE), come risultante nell'allegato elaborato grafico.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso rampa carrabile.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT42C0760102400001018766582, oppure sul conto corrente postale n. 1018766582, intestato a "*Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara*", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2031**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE _____;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA

IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.PO) (Disciplinare tecnico rif. A.I.PO n. 6006/H5 inviato con nota registrata al PG/2021/2885 del 11/01/2021):

“Oggetto: Utilizzo di una rampa carraia;

Ubicazione: argine destro del fiume Po di Goro, lato campagna, in località “Froldo Fienilazzo” – Ariano - VI Tronco di Custodia – Comune di Mesola.

Ditta: Agricola San Giorgio S.p.a. – Via Trento n. 8 – Trieste.

Dati catastali dell’area demaniale occupata: Comune di Mesola (FE) – Foglio 6 Mappale 5.

Dati catastali della proprietà richiedente: Comune di Mesola (FE) – Foglio 6 Mappale 44;

Dati carta tecnica regionale: Foglio ER187061

Art. 1) - PRESCRIZIONI TECNICHE

1. la rampa, costituita da materiale terroso in riporto, dovrà avere una larghezza della carreggiata compresa tra metri 3,00 e 4,00 e dovrà essere pavimentata con materiali atti ad evitare lo slittamento dei mezzi che vi transitano;

2. la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria della rampa, è a carico della Ditta concessionaria, attività queste che dovranno comunque essere comunicate per tempo allo scrivente Ufficio;

3. le superfici erbose (piani e scarpate) della rampa e della relativa parte arginale su cui detta rampa insiste dovranno essere sempre tenute accuratamente sfalciate dal concessionario, evitando la crescita di vegetazione arbustiva e/o arborea;

Art. 2) - DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE, SUA EVENTUALE REVOCA E DECADENZA

1. La validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione rilasciata dall’Arpae Emilia Romagna – SAC Ferrara - Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara.

2. Il presente parere potrà peraltro essere revocato o sospeso, anche solo parzialmente, in qualsiasi momento qualora, ad insindacabile giudizio dell’A.I.Po, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l’esecuzione di lavori; in tale evenienza, il concessionario dovrà

provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e manufatti (segnaletica, sbarramenti ecc.) ed alla loro eventuale ricollocazione in opera quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio; in caso di inadempienza lo scrivente Ufficio provvederà in danno del concessionario.

3. La succitata rimozione delle opere e dei manufatti, con le medesime modalità sopra riportate, dovrà essere eseguita dal concessionario anche nel caso di rinuncia, salvo il caso in cui, per motivi di servizio o di pubblica utilità, l'A.I.Po non ne chieda il mantenimento, senza spese per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.

4. L'inosservanza anche parziale da parte del concessionario delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui all'art. 1), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

Art. 3) – ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in particolare degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.

2. Durante l'esercizio del presente Nulla Osta, dovrà essere assicurato all'A.I.Po lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera.

3. Analogamente dovrà essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall'A.I.Po, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'A.I.Po ed ai concessionari di sfalcio per prodotti erbosi lungo le arginature di Po.

4. Il concessionario sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente parere, sia verso terzi privati che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o

chiamata in causa, restando il concessionario stesso il solo ed unico responsabile sia civilmente che penalmente.

5. Nessuna modifica o aggiunta alle opere oggetto del presente parere potrà essere eseguita senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'A.I.Po – Ufficio di Ferrara.

6. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'A.I.PO alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nel corpo arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.

7. L'A.I.Po in relazione al presente parere rimane sollevato nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o di dissesti idraulici o idrogeologici.

Art. 4) - DISPOSIZIONI FINALI

1. Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere chieste dal concessionario interessato alle competenti Autorità, rimanendo quest'Ufficio A.I.Po del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

2. La rampa oggetto di richiesta di concessione disimpegna la sommità arginale ad uso strada provinciale SP11, in concessione all'Amministrazione Provinciale di Ferrara, pertanto per l'utilizzo del tratto più breve di pista necessario per il collegamento alla pubblica viabilità codesta Ditta dovrà chiedere espressa autorizzazione di transito all'Amministrazione Provinciale stessa, anche per eventuali installazioni di segnaletica e quant'altro occorre alla sicurezza della viabilità pubblica.

3. Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte (integrazione) del procedimento amministrativo di competenza della Regione Emilia-Romagna - Arpae – SAC Ferrara - Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara.

4. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.”


ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1 l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.